



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

LA RIFORMA DELL'IRPEF: UN ULTERIORE PASSO VERSO
UN'IMPOSTA SPECIALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RELATORE:

CH.MO PROF. Luciano Giovanni Greco

LAUREANDA: Zaira Sperotto

MATRICOLA N. 2032124


ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024

APPENDICE

Dichiarazione di autenticità

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature) 

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1 - L'IRPEF: DA IMPOSTA GENERALE DI TIPO ONNICOMPENSIVO A IMPOSTA SPECIALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5
1.1 L'evoluzione verso un sistema di tassazione "ibrido"	5
1.2 Una progressività definita selettiva	7
1.3 La base imponibile come punto di partenza	8
1.4 Una sintesi dei regimi speciali di tassazione	9
CAPITOLO 2 - IL REGIME FORFETARIO: TRA CRITICITA' E CONTRADDIZIONI ...	12
2.1 L'estensione di un regime agevolato già problematico	12
2.2 Un confronto tra lavoratori autonomi e dipendenti	15
2.3 Un regime che avvantaggia i contribuenti più ricchi?	17
2.4 Il regime forfetario in termini di efficienza	17
2.5 I redditi di impresa secondo la Nuova Riforma 2023: un accenno	19
CAPITOLO 3 - IL REGIME FORFETARIO E L'EMERSIONE DI IMPONIBILE	21
3.1 Una panoramica generale	21
3.2 L'impatto del regime forfetario sull'emersione di reddito imponibile.....	23
3.3 Il contrasto all'evasione secondo la Nuova Riforma 2023	25
CONCLUSIONI	27

INTRODUZIONE

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è diventata "un'imposta speciale sul reddito da lavoro dipendente": così viene definita da diversi autori quando si affronta il tema della necessità di riforma dell'imposizione sui redditi in Italia. L'evoluzione dell'Irpef, dalla sua introduzione fino agli interventi degli ultimi anni, l'ha di fatto allontanata dall'impianto di imposta generale sul reddito complessivo delle persone fisiche, contribuendo a rendere più complesso e disorganico il sistema di tassazione dei redditi, che appare ormai privo di una chiara direzione, coinvolgendo il sistema fiscale in generale. Si parla da tempo di una riforma strutturale dell'Irpef, tuttavia i continui interventi su aspetti singoli dell'imposta hanno reso il prelievo sempre più eterogeneo, oltre a comportare importanti implicazioni in termini di equità e di efficienza.

L'Irpef, la prima imposta per gettito totale pari a circa il 39% nel 2023 (MEF, 2024), è la protagonista di uno squilibrio del carico fiscale sul lavoro dipendente, causato dall'accumularsi di distorsioni nel funzionamento e nella struttura originaria dell'imposta, prima fra tutte l'erosione della base imponibile causata dal moltiplicarsi di regimi sostitutivi e agevolati nel tempo, affianco a un fenomeno evasivo che non sembra migliorare in riferimento ad alcune fasce di contribuenti.

L'obiettivo di questo elaborato è affrontare la problematica dell'erosione della base imponibile Irpef, introducendo il tema della progressività dell'imposta in relazione alla sua base imponibile, quale punto di partenza per una ridefinizione del modello di imposizione dei redditi. La riflessione toccherà alcune implicazioni generali date da questi regimi, con qualche riferimento agli interventi proposti dalla nuova Riforma fiscale del Governo Meloni e alla direzione che il sistema di imposizione sui redditi sembra aver assunto.

Tra i regimi agevolati si approfondirà in particolar modo il regime forfetario per i redditi di lavoro autonomo e impresa introdotto dalla legge di bilancio 2023, concentrando quindi la parte centrale dell'elaborato su un tema particolarmente discusso, e si può dire focale in sede di dibattito sulle necessità di riforma, sia per gli interventi rilevanti rivolti negli ultimi anni verso queste categorie di reddito con le conseguenze che ne comportano, sia per la sua coerenza rispetto alle criticità dell'imposta rilevate in precedenza. Sembra infatti, che l'ulteriore estensione del suddetto regime abbia ormai comportato un consolidamento della disorganicità della tassazione sui redditi.

Infine, ci si collegherà al tema del sommerso economico, che essendo uno dei caratteri più problematici del sistema fiscale italiano, il suo contrasto si pone sistematicamente tra i primari

obiettivi delle proposte di riforma fiscale, perdendo tuttavia di credibilità ed efficacia quando parallelamente vengono rafforzati regimi che di fatto agevolano categorie di contribuenti in cui il fenomeno appare più radicato, e addirittura in peggioramento. L'ultimo capitolo, perciò, affronta il tema dell'evasione fiscale focalizzandosi sui titolari di redditi da lavoro autonomo e impresa con un accenno a quanto previsto dall'ultima riforma, per concludere il quadro sul regime forfetario e riflettere sugli impatti problematici che misure sconcordate tra loro possono determinare.

CAPITOLO 1

L'IRPEF: DA IMPOSTA GENERALE DI TIPO ONNICOMPRESIVO A IMPOSTA SPECIALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.1 L'evoluzione verso un sistema di tassazione "ibrido"

L'Irpef, nata come imposta personale e progressiva sul reddito complessivo delle persone fisiche, secondo il modello teorico di Comprehensive Income Taxation (Cit), viene definita ora "un'imposta speciale sui redditi da lavoro dipendente" (Liberati & Paradiso, 2023), con quasi l'85% della sua base imponibile derivante dai redditi da lavoro dipendente e assimilato (Bordignon, et al., 2023).

Il sistema fiscale, secondo il progetto della Commissione Cosciani, doveva ispirarsi a un modello onnicomprensivo, che con la definizione di reddito-entrata come base imponibile, si proponeva di perseguire obiettivi equitativi e redistributivi (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2021). L'iniziale esclusione da imposizione progressiva dei redditi da attività finanziaria, sottoposti a tassazione proporzionale, ne ha determinato un'impronta "ibrida" già dall'attuazione della riforma del '73-74, ponendo le basi per quello che è stato, e che continua ad essere, un processo di graduale erosione della base imponibile Irpef, con l'estensione di regimi di tassazione sostitutiva, proporzionale e agevolata, e l'esclusione di componenti di reddito non solo dalla progressività dell'imposta, ma in alcuni casi da imposizione (Direttore generale delle Finanze, 2021).

Di fatto, l'iniziale erosione della base imponibile, accentuata dalla determinazione dei redditi fondiari sulla definizione di reddito normale e non effettivo (si vedano Bosi e Guerra 2022), ha coinvolto via via maggiori componenti del reddito complessivo, provocando un'eterogeneità nella tassazione dei redditi, che la allontana anche da un'eventuale direzione in senso duale. Secondo un sistema di Dual Income Tax (Dit) dovrebbero coesistere un prelievo progressivo e

personale sui redditi da lavoro e un prelievo di tipo proporzionale e uniforme sui redditi da capitale reale e finanziario, questi ultimi sottoposti a un'aliquota allineata alla minore delle aliquote progressive (Direttore generale delle Finanze, 2021).

L'iniziale esclusione dei redditi da attività finanziarie dalla base imponibile era giustificata da obiettivi di neutralità fiscale, in un contesto macroeconomico che stava assistendo a uno sviluppo dei mercati finanziari e a una maggiore concorrenza fiscale internazionale, con il rischio che un'imposta altamente progressiva avrebbe causato una distorsione sulle decisioni di risparmio con fughe di capitali (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2021). Infatti, già dagli anni '80 il modello di tassazione onnicomprensivo viene messo in discussione dai sistemi tributari, quando alla prevalenza degli obiettivi equitativi e redistributivi, sono subentrati obiettivi di efficienza e di neutralità del prelievo.

Ulteriori fattori, secondo Bosi e Guerra (2022), hanno messo in luce le distorsioni provocate da una progressività accentuata e ostacolato la realizzazione di un modello onnicomprensivo: tra questi l'aumento di pressione fiscale causata dal fenomeno del *fiscal drag* indotto dall'inflazione degli anni '70-'80; e ancora una struttura economica nazionale poco produttiva che, in un contesto di maggiore competitività internazionale e interazione tra mercati, porta il sistema fiscale ad assegnare particolare attenzione alla tassazione dei redditi di impresa, supportandone, ad esempio, fin da subito il finanziamento tramite debito. Dall'altra parte le esigenze crescenti di spesa pubblica affianco al disegno originario di un'imposta personale e progressiva, mantengono l'elevata tassazione progressiva sui redditi da lavoro dipendente, in un contesto in cui questi rappresentavano più della metà del totale dei redditi. In più, la facilità del prelievo effettuato tramite i datori di lavoro, in quanto sostituti d'imposta, si adattava a un'amministrazione finanziaria inefficiente e a una platea di contribuenti ora molto più ampia. (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2021)

A questo proposito, è interessante notare come a una riduzione del peso del reddito da lavoro dipendente rispetto al reddito complessivo rilevata dall'Osservatorio CPI (2023) non sia seguita un'evoluzione del sistema tributario che, secondo quanto affermano Bosi e Guerra (2022 p.15), dovrebbe adattarsi "ai modi di produzione e agli assetti patrimoniali emergenti dall'evoluzione economica della società".

La successiva e inarrestabile proliferazione dei regimi sostitutivi e agevolati, giustificati dagli obiettivi più disparati, dal sostegno a specifiche categorie di contribuenti o settori che il legislatore intende salvaguardare, agli incentivi all'adempimento fiscale, spesso ricoprendo

interessi elettorali (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2021), ha portato a una sovrapposizione di interventi incoerenti che hanno snaturato l'impianto originale dell'Irpef e che hanno portato il sistema a non avere una direzione chiara.

Questa tendenza sembra ormai consolidata anche con gli ultimi interventi della legge di bilancio 2023 e poi della riforma fiscale del Governo Meloni. Quest'ultima propone come modello di riferimento un sistema progressivo ad aliquota unica, che non sembra però affrontare l'erosione della base imponibile, che anzi viene accentuata, con il rischio che il percorso di transizione che dovrebbe portare alla sua realizzazione, a causa di una probabile inattuabilità della riforma a causa della mancanza di risorse, peggiori l'attuale scenario dei regimi cedolari e l'eterogeneità della tassazione sui redditi (Giannini, Pellegrino, 2023b).

1.2 Una progressività definita selettiva

In via generale, un modello di tassazione dovrebbe ispirarsi a due principi, l'equità e l'efficienza. (Bosi & Guerra, 2022). L'equità del prelievo deve essere interpretata insieme al principio di capacità contributiva garantito dall'articolo 53 della Costituzione, l'efficienza dipende dalla misura degli effetti distorsivi che un'imposta provoca sulle scelte degli agenti economici e quindi sull'allocazione delle risorse.

La progressività è il mezzo con cui si realizza il principio di capacità contributiva, ovvero con cui si distribuisce l'onere del finanziamento della spesa pubblica, garantendo l'equità del prelievo. Equità intesa in senso verticale, con un prelievo che dovrebbe essere più oneroso per i contribuenti più abbienti, crescendo in modo più che proporzionale rispetto al reddito, così da realizzare una redistribuzione a favore dei soggetti meno agiati. Alla base dell'equità verticale, che viene realizzata tramite la progressività del sistema, c'è il rispetto dell'equità orizzontale, ovvero uguale entità del prelievo per contribuenti con uguale capacità contributiva. È utile sottolineare che la progressività di cui si parla si riferisce al sistema tributario nel suo complesso, con l'Irpef che ne rappresenta il "pilastro" (Giannini, Pellegrino, 2023b).

Il carattere di imposta personale, progressiva e generale permette all'Irpef di perseguire questi obiettivi equitativi, contribuendo a realizzare insieme al sistema di welfare una redistribuzione delle risorse, che è funzione diretta sia della progressività, sia dell'incidenza dell'imposta, ovvero il livello della sua aliquota media (si vedano Bosi e Guerra 2022). La progressività dell'imposta è l'elemento particolarmente interessante in quest'analisi, in quanto è fortemente legata alla definizione della base imponibile.

Infatti, focalizzare il dibattito sul concetto di equità verticale e sulla progressività dell'imposta, determinata dalla struttura delle aliquote e dalle detrazioni, risulta fuorviante se quest'ultima viene applicata su un'area sempre più ristretta di contribuenti e di redditi, violando così l'equità orizzontale (Stevanato, 2017). L'autore parla di "progressività selettiva", da cui è chiaro concludere che maggiore è il divario tra aliquote progressive e aliquote proporzionali previste dai regimi sostitutivi, maggiore è la disparità di trattamento che ne deriva, specialmente se i regimi agevolati proliferano tra i decili più alti di reddito, avvantaggiando maggiormente i contribuenti più abbienti e realizzando una redistribuzione che opera più a favore dei redditi esclusi che dei redditi medio-bassi (si veda Curci et al. 2020).

Il primo aspetto legato alla progressività dell'imposta è quindi la sua base imponibile: se l'indice di capacità contributiva, che dovrebbe essere rappresentato dal reddito complessivo del contribuente secondo il modello onnicomprensivo di imposizione, permette di suddividere il carico tributario tra i soggetti, e attualmente questo indice è rappresentato da un reddito molto parziale, ci si può chiedere come sia possibile assumere l'attuale base imponibile Irpef come fattore per determinare l'effettiva capacità contributiva e quindi, tramite la progressività dell'imposta, attuare la distribuzione del carico in modo equo, e tenendo conto delle caratteristiche personali del contribuente. La capacità contributiva, infatti, come afferma Liberati (2021), tramite la progressività dell'Irpef, è stata declinata sempre più a motivi redistributivi sovrapponendosi ad obiettivi e misure di spesa pubblica e causando un andamento irregolare delle aliquote marginali effettive.

In conclusione, focalizzarsi sulla progressività dell'imposta è limitante e non permette di inquadrare le sue problematiche cruciali quali l'erosione della base imponibile (Liberati & Paradiso, 2023), perciò la sua definizione costituisce il punto di partenza per una riflessione sulla riforma del modello di imposizione dei redditi.

1.3 La base imponibile come punto di partenza

Come sostiene Liberati (2021), la questione cruciale non è la superiorità di un modello impositivo rispetto ad un altro, ma quali obiettivi si intende perseguire con l'imposta, dato che i due modelli, duale e onnicomprensivo, perseguono obiettivi differenti, con il primo che privilegia l'efficienza del prelievo, per minimizzare l'impatto distorsivo su redditi più mobili, e il secondo, che con l'accezione generale di reddito e la personalità del prelievo per misurare l'effettiva capacità contributiva, persegue fini più equitativi. Un modello di tipo duale, secondo

l'autore, viene ritenuto un'evoluzione più naturale dell'attuale modello ibrido, anche se andrebbe a legittimare l'erosione che ha subito l'Irpef, provocando un ridimensionamento sia del grado di personalità e quindi dell'equità orizzontale, con l'applicazione di un prelievo di tipo reale a diverse categorie di redditi, sia della capacità redistributiva, dato che la progressività verrebbe applicata in modo limitato. In generale, l'Irpef perderebbe la centralità che attualmente riveste nel sistema tributario, che però secondo l'autore, sarebbe coerente con l'evoluzione del peso dei redditi da lavoro dipendente, come già osservato nel paragrafo iniziale. Dall'altra parte un modello onnicomprensivo, sarebbe più adeguato alla necessità di gettito, cioè di finanziamento della spesa pubblica, e agli obiettivi di distribuzione del carico fiscale già menzionati.

In questo senso, come afferma Stevanato (2017), è più opportuno riflettere in termini di quale alternativa sia più conveniente rispetto al sistema attuale, più che in modo assoluto; egli ritiene più agevole proseguire in direzione duale, data la tendenza "inarrestabile" della selettività dell'imposta. Mentre nella prospettiva di voler assumere come base imponibile un reddito globale, Liberati (2021) propone "modello CIT a progressività contenuta ma estesa": cioè ridurre la struttura progressiva dell'imposta per poter ricomprendere nell'area della progressività i redditi esclusi, ora assoggettati ad aliquote proporzionali ridotte.

In conclusione, i due autori sembrano convenire sul fatto che la progressività e la base imponibile siano elementi fortemente connessi, tanto che la revisione di una non può prescindere dall'altra.

L'evoluzione del modello di imposizione sui redditi, per entrambe le direzioni, presuppone di affrontare le criticità che sono scaturite dagli interventi susseguitisi fino ad oggi, prima fra tutte l'erosione della base imponibile causata dai regimi speciali e il trattamento differenziato di questi redditi.

1.4 Una sintesi dei regimi speciali di tassazione

L'erosione della base imponibile è ricondotta principalmente a tre categorie di reddito: i redditi da attività finanziaria, i redditi fondiari e i redditi di impresa e di lavoro autonomo. Nel 2020, l'erosione è attribuibile per metà ai redditi finanziari (di capitale e diversi) in riferimento alla tassazione sostitutiva del 26%, per il 23% al regime forfettario e per il 17% sui regimi di cedolare secca (Osservatorio CPI, 2022a).

Nonostante la tassazione proporzionale e sostitutiva dei redditi da attività finanziarie sia ritenuta un carattere strutturale dell'Irpef, per i motivi già menzionati, di fatto il trattamento

differenziato all'interno delle due categorie, di redditi di capitali e diversi di natura finanziaria, rende il prelievo poco omogeneo e neutrale (Bosi & Guerra, 2022).

Per quanto riguarda i redditi di natura immobiliare, è in vigore il regime opzionale della cedolare secca che prevede due aliquote sostitutive differenziate, del 21% e del 10%, da applicare ai redditi provenienti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, esteso a quelli ad uso diverso con la nuova Legge delega. L'obiettivo originario consisteva nell'emersione di reddito imponibile potenzialmente generato da un trattamento fiscale mitigato, data l'appartenenza di questi redditi a categorie medio-alte di contribuenti perciò sottoposti ad aliquote progressive elevate (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2024a). Tuttavia, non sembrano essere stati ottenuti risultati rilevanti in questo senso, anzi, sembra che la riduzione di gettito che ne è derivata, dovuta anche all'esenzione dalle addizionali Irpef, dall'imposta di bollo e di registro, non sia stata compensata dall'emersione di reddito imponibile, che tra l'altro è risultata maggiore per i redditi più bassi, e con una tendenza a diminuire all'aumentare del reddito. È interessante il fenomeno scaturito da quest'analisi, per cui una riduzione dell'imposta ha comportato per i contribuenti più abbienti un effetto reddito maggiore, con il rischio che questo si possa verificare anche nell'ambito del regime forfetario (si veda Direttore Generale delle Finanze 2021).

Si arriva alla conclusione che un'eventuale reintroduzione di questi redditi a tassazione progressiva comporterebbe un aumento del carico fiscale proprio sui decili più alti di reddito, e quindi sui contribuenti più ricchi, in corrispondenza dei quali si concentrano maggiormente i redditi esclusi da Irpef ricondotti ai regimi speciali, che ora invece riescono a sottrarsi alle elevate aliquote marginali Irpef. A conferma di ciò è l'analisi svolta da Curci et al. (2020).

L'erosione di questa categoria è amplificata dall'esclusione dalla base imponibile del reddito figurativo dell'abitazione principale, in realtà esente da qualsiasi forma di imposizione, che giustificata dal carattere di bisogno primario riconosciuto all'abitazione, appare incoerente e iniqua con il trattamento riservato ai canoni di locazione, per i quali infatti sono previste detrazioni ritenute "insufficienti" (Bosi e Guerra, 2022 p. 94).

Infine, si vogliono menzionare i redditi dei terreni (agricoli e dominicali), per i quali è prevista l'esenzione totale da imposta ora estesa al limite di 10.000 euro, accentuando così l'erosione già causata da una sottovalutazione di questi redditi determinati su base catastale.

Sull'ultima categoria dei redditi da lavoro autonomo e impresa si concentrerà d'ora in poi l'attenzione, a causa della loro progressiva esclusione da imposizione ordinaria con l'introduzione del regime forfetario, e non solo.

Per delineare un quadro di sintesi, con la legge di bilancio per il 2015, è stato affiancato al regime dei contribuenti minimi già in vigore, un nuovo regime agevolato rivolto alle persone fisiche titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo, prevedendo soglie di ricavi variabili in base al settore di attività, e imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 15% (Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a).

Il nuovo regime forfetario, che dall'anno successivo andò a sostituire il precedente, era stato introdotto con l'obiettivo di sostenere e semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti più marginali con attività poco strutturate e ricavi inferiori a determinate soglie, infatti erano previsti limiti anche in riferimento al costo del personale e delle immobilizzazioni; nel 2019 questi vengono eliminati e il regime viene esteso ad imprenditori individuali e professionisti con fatturato realizzato nell'anno precedente fino a 65.000 euro, poi esteso al limite attuale di 85.000 euro dalla Legge di Bilancio 2023.

Oltre al volume di ricavi, gli unici requisiti di accesso sussistono sulle spese sostenute per lavoro dipendente, accessorio o collaborazioni, che devono risultare inferiori a 20.000 euro, e la percezione di eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente non deve aver superato i 30.000 euro, a meno che il rapporto non sia cessato; oltre ad esserci limiti in termini di partecipazione in società. Un'ulteriore agevolazione è prevista per le nuove attività, che per i primi cinque anni possono beneficiare di una riduzione dell'imposta sostitutiva al 5%. Oltre all'esenzione dalle addizionali regionali, dalla ritenuta d'acconto del 20% è prevista anche la non applicabilità dell'IVA, mentre dal 2024 sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica (Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a).

Parallelamente al regime forfetario, la stessa legge di bilancio aveva introdotto un meccanismo incrementale di flat tax per il 2023, così da coinvolgere i contribuenti esclusi dal regime; infine, la Legge Delega proseguendo nella complessità di un modello impositivo caotico, prevede l'introduzione di un regime opzionale di tassazione proporzionale per i titolari di reddito di impresa soggetti Irpef in contabilità ordinaria, che si affronterà nel prossimo capitolo.

CAPITOLO 2

IL REGIME FORFETARIO: TRA CRITICITA' E CONTRADDIZIONI

2.1 L'estensione di un regime agevolato già problematico

Se l'intento iniziale del regime forfetario era quello di incentivare le attività di piccole imprese e professionisti, ai fini di alleggerirne gli adempimenti tributari, e favorire la crescita economica generale, ora non sembra più appropriato parlare di regime speciale, ma piuttosto di un regime "ordinario", ormai "strutturale" come lo definisce Demetri (2023), determinando effetti rilevanti sia sull'equità del prelievo che sull'efficienza. Basti considerare che nel 2018 era coinvolto circa il 33% dei contribuenti, con l'estensione prevista dalla legge di Bilancio del 2019 i contribuenti sono aumentati fino a rappresentare più del 50% nel 2021 (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2024a).

In più, dalle elaborazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui dati Mef per determinare l'aderenza dei contribuenti al regime, sembra che ci sia stato un aumento generale dei lavoratori autonomi e delle imprese individuali relativamente all'estensione del regime nel 2019, contribuendo a peggiorare quello che è un aspetto caratteristico della struttura produttiva italiana. Riferendosi solo ai lavoratori autonomi, dopo la Grecia, l'Italia è il Paese con la quota maggiore pari al 20% del totale occupati (si veda Bordignon et al. 2022).

Ai fini dell'analisi sugli effetti distorsivi ed equitativi, per affrontare i seguenti paragrafi ci si è riferiti allo studio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (2023a), da cui innanzitutto è interessante notare come le due categorie di reddito, da lavoro autonomo e impresa, siano coinvolte diversamente. Infatti, nel 2019 quando la soglia dei ricavi era pari a 65.000 euro, il 67% dei lavoratori autonomi aderiva al regime contro il 41% delle imprese, con riferimento a quelle in contabilità semplificata che rappresentano la prevalenza delle imprese con dimensioni idonee al regime. Per entrambe le categorie sussistevano contribuenti, che seppur idonei ai requisiti, avevano optato per il regime ordinario in quanto più conveniente. Infatti, il regime sembra essere più adottato in determinati settori di attività, dove probabilmente i benefici sono maggiori per le caratteristiche strutturali più conformi, come si rileverà tra poco.

Per meglio comprendere i benefici che derivano dall'aderire al regime, la stessa analisi individua tra i fattori che ne determinano la convenienza, il livello di reddito del contribuente e la redditività effettiva della sua attività. Relativamente al primo fattore, maggiore è il reddito

del contribuente, a patto che rimanga entro la soglia prevista, maggiore è l'aliquota progressiva Irpef a cui sarebbe sottoposto e quindi il risparmio d'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota sostitutiva. Per quanto riguarda la redditività invece, l'aliquota legale del 15% viene applicata a un reddito forfetario e non effettivo, ottenuto applicando ai ricavi dichiarati un coefficiente stabilito per settore di attività. Perciò, come spiegato dallo studio stesso, l'aliquota effettiva dipenderà dal rapporto tra redditività forfetaria ed effettiva: quando le due redditività coincidono, viene applicata l'aliquota del 15% e la convenienza a aderirvi dipenderà proprio dal confronto tra questa e l'aliquota media effettiva dell'Irpef; se la redditività effettiva è superiore a quella calcolata forfetariamente, il contribuente gode di un beneficio perché l'aliquota sostitutiva effettiva si riduce; al contrario, aumenta se la redditività effettiva è minore. Dall'analisi si può concludere come la convenienza per il contribuente ad aderire al regime dipende fortemente dalla sua redditività, per di più determinata da coefficienti che non sono stati revisionati in seguito agli interventi sul regime, e dato che questi costituiscono una stima dei costi afferenti all'attività di un settore, potrebbero non essere adatti alla struttura di costo delle attività di maggiori dimensioni (Direttore generale delle Finanze, 2021).

Il fatto che il reddito del contribuente sia determinato in modo forfetario risponde ad esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, oltre che di agevolazione dovuta al fatto che il reddito delle attività può essere molto variabile determinando un prelievo progressivo irregolare (Bosi & Guerra, 2022).

La non assunzione di un reddito effettivo è accentuata dalla presenza o meno di altri redditi in capo al contribuente, con un vantaggio maggiore derivante dal rientrare nel regime, nel caso di un reddito complessivo di partenza elevato, riuscendo a schivare le alte aliquote progressive a cui altrimenti sarebbe sottoposto il reddito, ora escluso, anche qualora questo fosse esiguo (Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a).

Un'ultima considerazione sul calcolo della base imponibile riguarda i contributi previdenziali, che se normalmente verrebbero calcolati sul reddito dichiarato ai fini fiscali, ora l'aliquota contributiva è applicata al reddito forfetario; perciò, maggiore è il reddito effettivo del contribuente, maggiore è il risparmio anche in termini contributivi che ottiene (Giannini & Pellegrino, 2023a).

Ai fini di comprendere la convenienza complessiva nell'aderire al regime, come osserva lo studio, non solo questo provoca effetti distorsivi sull'Irpef stessa ma anche sull'Iva, da cui può derivarne un vantaggio o uno svantaggio per il contribuente e ulteriori impatti sul sistema economico. Non applicando l'IVA sulle vendite, il contribuente può applicare prezzi più

concorrenziali, oppure aumentare i propri ricavi applicando lo stesso prezzo rispetto a un'impresa o a un lavoratore autonomo escluso dal regime, con benefici maggiori per chi realizza fatturati elevati e offre beni e servizi ad aliquote Iva maggiori. Tuttavia, la possibilità di applicare lo stesso prezzo è condizionata dalla tipologia di clientela, con il consumatore finale che viene inciso dall'Iva, mentre l'impresa può detrarla, presumendo che quindi a quest'ultima non sia possibile applicare lo stesso prezzo lordo dell'imposta (Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a). In parallelo, il soggetto forfetario non potrà nemmeno detrarre l'imposta sugli acquisti, ma anche questo aspetto è influenzato dalla struttura dell'attività, con un impatto minore per i contribuenti che non effettuano acquisti ricorrenti o di grande entità, come ad esempio i professionisti.

Perciò l'effetto netto dell'esclusione dall'Iva dipende da diversi elementi, tutti caratteri afferenti alla struttura e al modello organizzativo dell'attività del contribuente, mettendo in luce quindi la rilevanza dell'influenza del regime sulla natura neutrale che dovrebbe avere il prelievo.

La questione, come sottolinea l'analisi stessa, riguarda il fatto che il regime fiscale determina delle distorsioni sulla concorrenza nei confronti dei soggetti esclusi, e tra contribuenti forfetari stessi, che diventano rilevanti quando ad essere coinvolti non sono più contribuenti cosiddetti "minimi", ma soggetti con alti livelli di fatturato.

L'analisi, che è stata effettuata al momento dell'introduzione dell'ultima estensione, prosegue mettendo insieme i vari fattori considerati tramite il modello di micro-simulazione dell'ufficio parlamentare di bilancio, per stimare i potenziali contribuenti aderenti e individuare chi ne trarrebbe il maggior beneficio.

Dal modello summenzionato, è stato stimato che del 74% potenziale che rispetterebbe i requisiti, il 34% ne aderirebbe, ma con una differenza tra le due tipologie di contribuenti. Il 59% dei professionisti aderisce in seguito alla nuova estensione del regime, contro il 22% delle imprese, e i settori di attività che più sono coinvolti sono le attività professionali, i servizi alle imprese, la sanità, ovvero quelli a più alta concentrazione di lavoratori autonomi, rispetto ai settori manifatturiero, di ristorazione, di trasporto, dove i contribuenti interessati sono organizzati prevalentemente in forma di impresa.

Osservando l'aliquota media effettiva per le due categorie, di lavoro autonomo e impresa, è evidente la disparità, con la prima incisa mediamente per il 14,8% e la seconda per il 29,5%. Si evince chiaramente il vantaggio nel passaggio al regime per i settori ad alta concentrazione di professionisti rispetto a quelli dove i soggetti sono più organizzati in forma di impresa, con un

risparmio di imposta medio pari a 7.700 euro, ma con i professionisti che in media ne guadagnano 9.600 euro e le imprese 5.600.

Le differenze di aliquota sostitutiva effettiva tra i contribuenti che aderiscono al regime, a seconda delle loro diverse caratteristiche, determinano un trattamento che non solo non è equo in termini di capacità contributiva, ma non è nemmeno neutrale rispetto alla forma organizzativa assunta dall'attività del contribuente e alle caratteristiche strutturali della sua attività. Questa conclusione viene messa in evidenza dallo studio che, tramite un metodo di clustering, raggruppa i potenziali contribuenti che risulterebbero avvantaggiati dal passaggio al regime in base alle variabili menzionate sinora. Tra questi, il primo gruppo è rappresentato dalle attività professionali, di cui il 90% beneficia della misura e il risparmio d'imposta è determinato principalmente da un'alta redditività, mentre il vantaggio Iva non è notevole per la presenza di professionisti che risultava già esente dal regime Iva; il secondo gruppo è dato dalle imprese che beneficiano principalmente di una redditività alta rispetto a quella forfetaria, mentre dalla non applicabilità dell'Iva ne traggono uno svantaggio, con entrambi i gruppi che ottengono un'aliquota effettiva inferiore a quella legale. Nel gruppo di soggetti che sarebbe sfavorito dall'adesione, ci sono i settori di attività con una redditività particolarmente bassa, che potrebbe sostenere aliquote medie effettive anche del 40%, ad esempio il settore del commercio al dettaglio. Mentre una categoria intermedia è rappresentata dai soggetti che, realizzando una redditività di poco inferiore a quella forfetaria, subiscono un'imposta effettiva superiore al 15%, ma ottengono un risparmio d'imposta rispetto al regime ordinario Irpef, grazie all'esclusione dell'Iva sulle vendite rivolte ai consumatori finali (Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a).

In termini di equità, perciò, il regime comporta un trattamento eterogeneo tra chi aderisce e chi rimane nel regime ordinario Irpef, tra i contribuenti stessi che vi aderiscono e tra tipologie diverse di reddito, redditi d'impresa e lavoro autonomo come visto, ma anche tra lavoratori autonomi e dipendenti.

2.2 Un confronto tra lavoratori autonomi e dipendenti

Per comprendere lo sbilanciamento che il regime forfetario provoca a sfavore dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi, è rappresentativo un esercizio di simulazione svolto da Bordignon et al. (2022), che ha assunto come esempio due contribuenti che potrebbero essere sia titolari di reddito da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, con possibilità di rientrare nel regime forfetario. Una prima precisazione riguarda i termini del confronto, che deve

includere i contributi previdenziali a carico dell'impresa, dato che secondo il principio di traslazione dell'imposta, non rileva quanta parte dei contributi venga pagata dall'impresa e dal lavoratore, perché la retribuzione netta derivante, su cui poi deve essere calcolata l'imposta sul reddito, è uguale (si veda Bordignon, 2022). Perciò, tenuto conto di questo aspetto, la differenza sostanziale consiste nei maggiori contributi dovuti sul reddito da lavoro dipendente ai fini di una serie di tutele che non sono garantite al lavoratore autonomo; questi, che come detto non rileva se maggiormente a carico dell'impresa, riducono la base imponibile Irpef e quindi anche l'imposta, che è ulteriormente diminuita dalle detrazioni da lavoro dipendente, tra l'altro maggiori rispetto a quelle da lavoro autonomo, per bilanciare la deducibilità delle spese di produzione che è prevista per questi ultimi. Da queste considerazioni risulta quindi, che un lavoratore autonomo ordinario paga minori contributi ma un'imposta sul reddito maggiore, con un reddito netto finale, comunque, superiore; tuttavia, rientrando nel regime forfetario il contribuente realizza un risparmio anche in termini di imposta sul reddito.

Un'ulteriore considerazione da fare deriva dal fatto che il risparmio d'imposta per il contribuente autonomo nell'esempio dipende, come menzionato nel paragrafo precedente, dall'entità del fatturato e dalla redditività. Dall'analisi degli autori, infatti, risulta una curva del risparmio d'imposta che cresce al crescere del fatturato, proprio perché indipendentemente dal livello dei ricavi, l'aliquota media (e marginale) del contribuente forfetario rimane uguale al 15%. Ma in questo caso, anche l'aliquota marginale *effettiva* (che sappiamo essere influenzata dalla redditività) rimane uguale al 15% assunto un coefficiente di redditività fisso per i diversi livelli di fatturato. Per un contribuente in regime ordinario, l'aliquota media sarebbe stata crescente.

Perciò, il differenziale di trattamento tra dipendente e autonomo non sussiste solo tra contribuenti con uguale capacità contributiva, ma è crescente all'aumentare del reddito, in quanto i redditi da lavoro dipendente sono sottoposti ad aliquote medie crescenti, mentre i redditi inclusi nel regime sono sottoposti a uguale incidenza media.

Per accennare ai notevoli aspetti di efficienza toccati dal regime, infatti, la sua estensione potrebbe incentivare le imprese a rivolgersi a lavoratori autonomi piuttosto che ad assumere lavoratori dipendenti, intensificando il cosiddetto fenomeno delle "finte partite Iva" (Bordignon et al., 2022). Le imprese troverebbero più convenienza a collaborare con un lavoratore autonomo forfetario piuttosto che assumere e questo vantaggio risulterebbe crescente all'aumentare del reddito. Come dimostrano gli autori con un esercizio concomitante, assumendo che il costo che l'impresa sostiene debba garantire un certo livello di reddito al

contribuente, netto di imposte e contributi, nel caso di assunzione diventa più gravoso per l'impresa garantirne la stessa entità, a causa della progressività delle aliquote. Specularmente un rapporto di questo tipo potrebbe beneficiare anche il lavoratore, nel caso in cui il risparmio d'imposta per l'impresa si traducesse in una maggiore retribuzione (si veda Bordignon et al., 2022).

2.3 Un regime che avvantaggia i contribuenti più ricchi?

Focalizzando nuovamente l'attenzione sui contribuenti aderenti al regime, l'esercizio precedente sembra dimostrare che il regime coinvolge i soggetti con volumi di ricavi e redditività elevati, tanto che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio rilevava nel 2019, che il 77% dei soggetti aderenti al regime apparteneva al 10% dei titolari di reddito da lavoro più alto, con i tre quarti di loro che ottiene un risparmio d'imposta maggiore del risparmio medio visto in precedenza, rispetto all'Irpef (Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a).

L'analisi menzionata in precedenza di Curci et al. (2020), che stima le aliquote marginali effettive per valutare l'efficienza dell'imposta, in particolare il suo impatto sull'offerta di lavoro, rileva che tra i contribuenti con reddito medio-alto e aliquote marginali effettive basse, si trovano proprio i lavoratori autonomi che rientrano nel regime forfetario, per i quali un aumento del reddito, che li mantiene entro la soglia, determina un aumento di imposta inferiore rispetto a quello che avrebbero ottenuto se fossero rimasti nel regime ordinario.

Per un quadro completo, è doveroso constatare che al di sotto di certe dimensioni di fatturato e di coefficienti di redditività, è conveniente rimanere nel regime ordinario Irpef, sia per il livello delle aliquote medi sia per le detrazioni riconosciute. Superata una certa soglia che può essere stimata, il lavoratore autonomo può vedersi applicata un'aliquota sostitutiva media e marginale del 15%, rimanendo costante fino al limite permesso dal regime forfetario (si veda Giannini e Pellegrino, 2022), salvo che l'aliquota effettiva cambia al variare del coefficiente di redditività, come già visto.

La continua estensione del regime non fa che peggiorarne l'equità in senso sia orizzontale che verticale, due aspetti fortemente legati, con implicazioni in termini di allocazione delle risorse e di efficienza, di cui si è già accennato.

2.4 Il regime forfetario in termini di efficienza

Le conseguenze in termini di efficienza, già introdotte nei precedenti paragrafi, sono ancora più interessanti se si riportano alcuni dei principi direttivi contenuti nella delega per la nuova

Riforma fiscale 2023, tra cui la “crescita economica” e la “prevenzione e riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale” (Camera dei deputati, 2023).

L’aspetto cruciale delle distorsioni che il regime produce, o meglio la sua estensione, sta nel disincentivo a crescere dei titolari di questi redditi, accentuando la frammentazione delle attività produttive tipica del nostro Paese, contraddistinto dal suo tessuto di piccole attività artigiane, commerciali e di lavoro autonomo. Non solo, si determina anche un deterrente verso forme organizzative di impresa più strutturate ed efficienti ostacolando, come osserva Bordignon et al. (2022), la possibilità di realizzare economie di scala e di scopo.

Si sta parlando del cosiddetto “effetto soglia” al di sotto del nuovo limite di fatturato, con la tendenza ad occultare i redditi così da riuscire a rimanere inclusi nel regime (Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a).

Alla base del fenomeno c’è l’aliquota marginale effettiva, ovvero la maggiore imposta che il contribuente subisce all’aumentare di un’unità del proprio reddito, per cui superata la soglia di 85.000 euro, il reddito viene sottoposto alle aliquote ordinarie progressive. Si parla di “trappola della povertà”, ovvero l’applicazione di un’aliquota marginale effettiva superiore al 100% in corrispondenza della soglia, per cui il contribuente sostiene un debito di imposta maggiore all’incremento del reddito stesso (Ufficio Parlamentare di Bilancio 2021, p. 39). Come si affronterà nel capitolo relativo all’evasione, già con l’estensione del regime al limite di 65.000 euro, il Mef aveva rilevato delle irregolarità nella distribuzione dei ricavi dichiarati. Tuttavia, l’effetto soglia si innesca ora in corrispondenza di un limite di fatturato più alto, con un incentivo ad evadere per i contribuenti che presentano ricavi in prossimità, i quali rischiano di subire un’aliquota marginale ora maggiore dato il livello più alto di reddito idoneo al regime (MEF, 2023a).

Un ulteriore intervento che si intende menzionare è la flat tax incrementale. Trattandosi di una misura introdotta per il solo 2023, e rivolta ai contribuenti esclusi dal regime forfetario, in parte sembrava aver confermato la volontà di coinvolgere nei regimi speciali in modo sempre più esteso queste categorie, e in parte inasprire le distorsioni già provocate e discusse in precedenza. Questa prevede che l’incremento di reddito realizzato nel 2023, rispetto al reddito maggiore ridotto del 5% dichiarato nei tre anni precedenti, fino a un massimo di 40.000 euro, debba essere tassato a un’aliquota agevolata del 15%. Una prima questione riguarda i “comportamenti opportunistici” che la temporaneità della misura potrebbe provocare, come l’anticipo o il

differimento delle fatturazioni, per concentrare i ricavi nel 2023 (Ufficio Parlamentare di Bilancio 2023a, p. 65), tanto che non risulta coerente né con una finalità di stimolo alla crescita economica, né di emersione di reddito enfatizzate dalla proposta di riforma

La misura non solo non sembra coerente sul piano dell'efficienza, ma nemmeno sul piano equitativo, come spiega lo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (2023a): due soggetti che possiedono lo stesso livello di reddito ma che realizzano un incremento diverso, subiranno un prelievo differente, nonostante la capacità contributiva sia uguale. Anche in termini di equità verticale, e quindi di profilo progressivo dell'imposta, non appare razionale perché un soggetto che realizza lo stesso incremento di un altro, ma possiede un reddito di partenza maggiore che sarebbe sottoposto ad aliquote progressive più alte, godrà di un risparmio d'imposta tanto maggiore quanto maggiore è la differenza tra l'aliquota sostitutiva e l'aliquota ordinaria Irpef. Allo stesso tempo però, maggiore è il reddito del contribuente, maggiore è la quota dell'incremento che è esclusa dall'imposizione sostitutiva (per l'esclusione del 5% del reddito di riferimento), quindi anche a fronte di un incremento uguale di reddito, questo contribuente vede il proprio beneficio ridursi o addirittura annullarsi se l'incremento raggiunge il limite massimo di 40.000 euro. Perciò da una parte si complicherebbe ulteriormente la tassazione di questi redditi, dall'altra gli effetti in termini redistributivi non sarebbero chiari (Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a).

2.5 I redditi di impresa secondo la Nuova Riforma 2023: un accenno

L'ultimo tema che si vuole affrontare per concludere la riflessione riguarda la trattazione dei redditi di impresa nell'ambito Irpef in riferimento all'ultima proposta di riforma, a fronte di alcuni aspetti interessanti concomitanti con quanto affrontato sinora dall'elaborato, soprattutto in termini di efficienza.

La Legge Delega sembra voler perseguire la crescita economica e la neutralità fiscale rispetto alle scelte effettuate dalle imprese, quest'ultima garantita da un prelievo che non alteri le "decisioni di investimento al margine", in merito alla forma giuridica, agli investimenti e alla modalità di finanziamento (Bosi e Guerra 2022, p. 111).

Affianco a un regime forfetario che coinvolge anche le imprese individuali, la riforma propone l'introduzione di un regime opzionale di tassazione proporzionale allineato all'Ires, rivolto alle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. Si tratta di una proposta speculare all'Iri, un'imposta introdotta nel 2017 ma poi abrogata, che prevedeva la tassazione

proporzionale del 24% sul reddito di impresa calcolato ai fini Irpef, così da allineare la tassazione degli utili trattenuti a quella delle società di capitali soggette a Ires, e parallelamente la deducibilità degli utili distribuiti ai soci o prelevati dall'imprenditore, sottoposti alle aliquote personali e progressive in capo a questi (Ricotti, 2023), con l'effetto così di ripristinare l'equità orizzontale del prelievo sui redditi da lavoro (Stevanato, 2017).

L'imposizione proporzionale sul reddito reinvestito in azienda, che rappresenterebbe la componente di capitale investita, permetterebbe al regime di realizzare una duplice funzione: di neutralità fiscale rispetto alla forma giuridica scelta, e di incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, soprattutto in riferimento a quelle di minori dimensioni, grazie a un trattamento agevolato degli utili non prelevati, altrimenti sottoposti alle aliquote progressive Irpef (Ufficio parlamentare di bilancio, 2023b).

Il forte ricorso all'indebitamento delle imprese italiane è infatti un aspetto critico del sistema produttivo, assecondato da un trattamento fiscale favorevole, che ha sempre previsto la deducibilità degli interessi; l'introduzione dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) aveva proprio come obiettivo quello di controbilanciare quest'asimmetria del sistema fiscale, rendendolo più neutrale rispetto alle decisioni delle imprese sulla propria struttura finanziaria e cercando di incentivarne la capitalizzazione oltre che gli investimenti, tanto che la sua importanza, rilevata anche in sede di discussione di direttiva Europea, la fa ritenere una misura "strutturale" del sistema (si veda Ceriani 2023, p.72). Ancora una volta, il sistema fiscale italiano, sembra assumere direzione contraria, con l'abrogazione della misura prevista dal primo decreto di attuazione della Riforma Irpef e riconfermando quella che viene definita dall'autore una "discriminazione fiscale (consolidata) a favore del debito".

La separazione delle due componenti di reddito date dall'apporto di capitale e di lavoro, che caratterizza la complessità dei redditi di impresa e lavoro autonomo (Stevanato, 2017), assegnerebbe una direzione abbastanza chiara al modello di imposizione sui redditi verso una prospettiva duale. La sua effettiva realizzazione, condizionata ai relativi decreti attuativi, verrebbe contraddetta però dalla coesistenza del regime forfetario e dalla sua estensione (Bosi & Guerra, 2022).

Il carattere opzionale del regime non può garantire un prelievo neutrale rispetto alla forma giuridica, soprattutto in presenza di diversi altri possibili regimi di tassazione per le imprese (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2021). Da una parte, c'è la possibilità per le imprese con redditi minori, rientranti nel regime di contabilità semplificata, di fruire di aliquote Irpef più

convenienti, di eventuali detrazioni e deduzioni, oltre alla determinazione del reddito imponibile secondo il criterio di cassa; oppure, se rientranti nel regime forfetario, potrebbero ottenere un'aliquota sostitutiva inferiore oltre all'esenzione da Irap e Iva, con la determinazione di un reddito di tipo forfetario. In entrambi i casi ci sarebbero una serie di agevolazioni in termini di adempimenti contabili e tributari (si veda Liberati 2021). Proprio sulla base di queste considerazioni, Stevanato (2017) ritiene desiderabile il carattere opzionale per non danneggiare queste attività.

Nonostante sia difficile affrontare le questioni dei redditi di impresa soggetti a Irpef, senza toccare gli effetti in termini generali e le contraddizioni rispetto alle società di capitali, con relativi obiettivi e misure che interagiscono e che, come afferma Ricotti (2023), vanno in direzione opposta, si vuole delineare una panoramica generale ai fini di questo elaborato. La nuova riforma intende semplificare e uniformare il sistema di tassazione delle imprese, prevedendo il regime opzionale di tassazione allineato all'Ires, con fini di neutralità fiscale e patrimonializzazione, ma al tempo stesso il consolidamento del regime forfetario ne complica il trattamento andando a favorire la polverizzazione della struttura produttiva del sistema economico e il freno alla crescita della produttività. Il regime opzionale sembra poi dare un cambio di direzione al trattamento preferenziale di cui ha sempre goduto l'indebitamento delle imprese, ma l'abrogazione dell'ACE determina un passo indietro. La neutralità fiscale non sembra nella pratica la direzione che si intende seguire, né rispetto alla forma giuridica, né rispetto alla struttura finanziaria, e tantomeno rispetto alla forma organizzativa e alle caratteristiche proprie delle diverse attività.

CAPITOLO 3

IL REGIME FORFETARIO E L'EMERSIONE DI IMPONIBILE

3.1 Una panoramica generale

Come più volte richiamato, tra gli obiettivi generici della Legge delega c'è il contrasto all'evasione fiscale, che si potrebbe dire venga svuotato nella sostanza dalla serie di interventi che sembrano inasprire il fenomeno già fortemente radicato in Italia, primo fra questi il regime forfetario. In generale il trattamento fiscale dei redditi disorganico e poco trasparente, per alcuni tratti irrazionale, disincentiva l'adempimento, ancor di più se parte di un sistema fiscale poco efficiente (Bosi & Guerra, 2022). L'Irpef, infatti, rappresenta la prima imposta del sistema fiscale italiano per gettito totale, ma anche l'imposta più evasa pari a circa il 40% del totale

evaso (Osservatorio CPI, 2022b). In questa sede ci si focalizzerà sulla categoria del lavoro autonomo e di impresa, sia perché è la più problematica in termini di evasione, sia per ricollegarci al dibattito sul regime forfetario e concludere con alcuni aspetti della Nuova riforma.

In termini generali, l'alta evasione fiscale e contributiva rappresenta un ostacolo alla crescita economica di un Paese, soprattutto quando il peso del debito pubblico affianco alle esigenze di spesa diventa preponderante, per cui anche gli spazi di manovra per attuare una possibile riforma fiscale si riducono, ancor di più se gli interventi hanno come fine proprio la riduzione del carico fiscale o la transizione verso un sistema ad aliquota unica (si veda Ricotti 2023). Come spiegano Bosi e Guerra (2022), l'evasione fiscale determina effettivi allocativi e distributivi come in realtà si è già inteso parlando delle distorsioni indotte dal regime forfetario. Infatti, non solo l'evasione concentra il carico fiscale e di conseguenza le risorse su determinate categorie di contribuenti o addirittura settori e attività produttive sulla base di determinate caratteristiche, come si è visto; ma contribuisce all'erosione della base affianco alla già discussa tendenza erosiva dell'imposta, tanto che Liberati (2021, p. 35) la considera "la violazione più grave" dell'equità orizzontale.

Come illustrato nella relazione annuale del Mef sull'evasione fiscale e contributiva, se si analizza la serie storica del tax gap, cioè la differenza monetaria tra gettito teorico e gettito effettivo, si può avere una stima dell'andamento della compliance fiscale. Fino al 2018 questa era costituita per la maggior parte dall'Iva, seguita dall'Irpef e poi dall'Ires, successivamente l'Irpef passa al primo posto, in parte per la riduzione dell'evasione Iva, grazie a misure come lo split payment e la fatturazione elettronica, in parte per il trend crescente della propensione all'evasione dell'Irpef dei lavoratori autonomi e imprenditori, che attualmente si attesta intorno al 68%, in controtendenza rispetto alle altre principali imposte che mostrano invece una propensione in miglioramento. Un trend positivo sembra averlo anche l'incidenza del tax gap sul Pil, un indicatore che isola gli effetti dell'inflazione e della diversa fase del ciclo economico, con la componente di mancata dichiarazione dei redditi prevalente rispetto ai mancati versamenti (MEF, 2023a).

La propensione al gap viene definita come "l'attitudine dei contribuenti a non adempiere agli obblighi fiscali", e viene calcolata come rapporto tra il tax gap (l'imposta evasa in termini monetari) e il gettito potenziale (MEF 2023a, p. 50).

A questo proposito, il Mef osserva che la divergenza di andamento della propensione all'evasione per le principali imposte è in parte dovuta alla distribuzione dei contribuenti interessati, che in ambito Irpef ha visto negli ultimi anni spostamenti importanti, a causa dell'introduzione prima del regime dei minimi e poi del regime forfetario con le progressive estensioni. Per cui di fatto, i titolari di partita Iva sono andati a concentrarsi sempre di più all'interno del regime forfetario determinando una riduzione di gettito d'imposta potenziale (al denominatore), che insieme a un incremento dell'imposta evasa (al numeratore) sta portando a un inarrestabile aumento di questa propensione. (MEF, 2023a).

Risulta chiara l'irrazionalità di un trattamento di favore previsto per questa categoria di contribuenti, che attualmente risulta la più problematica, e con una struttura economica nazionale caratterizzata proprio da questi contribuenti, non facilita l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, né di lotta all'evasione fiscale (Bosi & Guerra, 2022). Perciò la questione di una tale tendenza in continuo aumento deve essere affrontata insieme a una riflessione sull'impatto degli interventi avvenuti in questo senso o che ne comportino un qualche risvolto.

3.2 L'impatto del regime forfetario sull'emersione di reddito imponibile

È già stato anticipato l'impatto che l'estensione del regime forfetario ha sull'evasione fiscale in relazione al fenomeno delle *false partite Iva* e all'occultamento dei redditi per i contribuenti che si trovano attorno alla soglia. Inoltre, con l'esenzione dall'Iva dei contribuenti forfetari si potrebbe verificare un peggioramento dell'evasione di consenso che in parte è stata affrontata dall'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfetari, per la quale si rimanda al Mef (2023a).

Ci si vuole concentrare sull'occultamento dei redditi, ritenendolo il più interessante e rilevante.

Si era già accennato a un effetto di addensamento dei redditi attorno alla soglia di fatturato prevista dal regime, che il Mef (2023a p. 103) definisce "autoselezione dei contribuenti". In realtà, il fenomeno era stato rilevato anche prima dell'ultimo ampliamento, con una diversa concentrazione dei ricavi nei vari anni, in corrispondenza dei progressivi cambiamenti intervenuti nel regime. Osservandone la distribuzione, dal 2016 al 2018 la discontinuità dei ricavi si verifica in prossimità dei 30 mila euro, che costituiva la soglia più ricorrente nel vecchio regime; lampante è il cambiamento tra il 2018 e il 2019, con la previsione del limite unico di fatturato pari a 65.000 euro e il venir meno dei requisiti di accesso relativi alla struttura,

ovvero costo del personale e beni strumentali, per cui la discontinuità rilevata prima è annullata e sostituita da un salto nella densità attorno alla nuova soglia.

A conferma di quanto già detto sulla disparità dei benefici indotti dal regime, anche tra i diversi settori di attività, lo stesso test è stato effettuato sui gruppi Ateco, rilevando che la tendenza di autoselezione relativa alla soglia precedente di 65.000 euro, era presente per tutti i settori esclusi l'industria, il commercio, i servizi di ristorazione e alloggio per i quali la significatività di questo risultato non è stata rilevante (MEF, 2023a).

Il Mef individua in realtà due effetti contrastanti dati dall'ampliamento del limite di ricavi ammissibili: da una parte l'emersione di reddito imponibile da parte dei contribuenti che si trovavano appena al di sopra delle precedenti soglie previste dal regime, 30.000 e 65.000 euro; dall'altra un ulteriore addensamento di redditi attorno alla nuova soglia di 85.000 euro con incentivi di occultamento che ora coinvolgono contribuenti maggiori. È interessante che l'introduzione della soglia unica nel 2019 abbia favorito realmente l'emersione di imponibile da parte dei contribuenti che si aggiravano attorno alle precedenti, ricordando che prima del 2019 il regime prevedeva limiti di ricavi differenti in base al settore di appartenenza, tanto che secondo il Mef (2023a), questo effetto di emersione poteva addirittura compensare l'occultamento dei redditi attorno alla nuova soglia.

In realtà l'effetto netto varia tra le diverse fasce di ricavo, con un incremento delle dichiarazioni per quelle inferiori, e una riduzione per le classi 45- 65mila, 65-85mila e più accentuata al di sopra. Ci si ricollega così al prevalere dell'effetto reddito indotto da una riduzione della tassazione, che non comporta un maggiore reddito dichiarato per le classi di contribuenti più ricchi. A tal proposito, una delle ragioni a supporto della continua estensione del regime forfetario si basa sull'effetto di Laffer, secondo cui una riduzione di aliquota comporterebbe un incremento dell'offerta di lavoro, un aumento del reddito del soggetto, determinando uno stimolo alla compliance fiscale e quindi a un aumento di gettito. Oltre alla mancanza di evidenze empiriche in questo senso e appurato che il modello non sia applicabile in modo generalizzato, le principali critiche che smentiscono l'utilizzo del modello per giustificare l'estensione del regime, riguardano innanzitutto la coesistenza di un effetto reddito e sostituzione, per cui se prevale il primo una riduzione della tassazione potrebbe comportare al contrario una minore offerta di lavoro e quindi presumibilmente una minore dichiarazione dei redditi. È da considerare, tra l'altro, che gli effetti sull'offerta di lavoro di variazioni della tassazione possono essere marginali, con l'elasticità dell'offerta di lavoro che varia tra contribuenti (Monacelli,

2022), così come, anche se si verificasse quanto previsto dal modello non è detto che ne consegua un'emersione di imponibile da parte dei contribuenti (si veda Osservatorio CPI, 2019). In realtà, un esempio è dato proprio dai risultati del regime della cedolare secca come già affrontato in precedenza. La contraddizione dell'estensione del regime, perciò, è ancora più lampante se si considerano queste rilevazioni e l'alta evasione che già caratterizza queste categorie.

La compensazione che ne è risultata è dovuta al fatto che i contribuenti delle classi inferiori, nonostante l'entità dell'impatto più bassa, sono più numerosi nella distribuzione dei ricavi dichiarati, spiegando perché l'effetto netto delle manipolazioni risulta decrescente all'aumentare della soglia (MEF, 2023a). In conclusione, l'effetto manipolativo c'è e l'implicazione sembra proprio essere quella che il vantaggio si concentra sui contribuenti più abbienti, mentre prima trattandosi di soglie minori e fasce di contribuenti più marginali, le distorsioni potevano essere trascurabili rispetto a quelle ora indotte da un continuo allargamento del regime. Proprio il coinvolgimento di soggetti di dimensioni maggiori causa una mal distribuzione del peso del prelievo e conseguentemente una dislocazione delle risorse, ritornando così agli effetti distributivi discussi sopra.

Si mette così in luce l'ennesima distorsione del regime forfetario su un fenomeno così problematico e radicato del sistema tributario, per cui una finalità di contrasto all'evasione affiancata da misure che nella pratica la incentivano, contribuisce a rendere incoerente una proposta di riforma fiscale.

3.3 Il contrasto all'evasione secondo la Nuova Riforma 2023

Rimanendo nell'ambito dei titolari di reddito da lavoro autonomo e di impresa di piccole dimensioni, si vuole concludere il tema dell'evasione accennando a quanto previsto dalla Riforma per il 2023.

In termini generali il contrasto all'evasione previsto nella legge delega segue la direzione degli ultimi anni, assumendo l'impronta di un approccio collaborativo nei confronti del contribuente, con il fine di incentivarne l'adempimento spontaneo. La riforma si propone infatti, di semplificare gli adempimenti, razionalizzare l'analisi del rischio per indirizzare gli accertamenti verso i soggetti più rischiosi tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle banche dati, e rafforzando strumenti già presenti come la cooperative compliance (Ricotti, 2023). La novità che interessa proprio i lavoratori autonomi e gli imprenditori in questo senso è data dall'introduzione del concordato preventivo biennale. Si tratta di un istituto che, con

l'obiettivo di "razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo", consiste nella proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate del reddito imponibile ai fini Irpef e Irap, valida per i due anni successivi, che se accettata dal contribuente, implica un suo impegno a "dichiarare [e versare] gli importi concordati" indipendentemente dalla realizzazione di maggiori o minori redditi effettivi, a patto che questi siano regolarmente dichiarati a pena di decadenza dall'accesso all'istituto (Dlgs. 12 febbraio 2024, n. 13).

La prima questione sollevata riguarda la determinazione della proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, che viene fatta sulla base dei dati che il contribuente invia all'Amministrazione finanziaria, oltre alle informazioni a disposizione derivanti dalle banche dati; ma non solo, nel caso in cui il contribuente sia un soggetto Isa, la proposta si baserebbe sui dati comunicati nei modelli ai fini Isa e l'accesso al concordato è condizionato dal possesso di un punteggio di affidabilità fiscale di almeno otto punti. A riguardo alcune osservazioni sono state fatte: in primo luogo, l'istituto potrebbe essere considerato un proseguo del meccanismo Isa, dato che si rivolge a contribuenti già ritenuti fiscalmente affidabili (Leonardi & Rizzo, 2023), perdendo quindi la ratio che potrebbe avere l'istituto rivolgendosi ai contribuenti a maggior rischio di evasione proprio ai fini di un suo recupero. La riforma in questo senso entra in contraddizione con l'obiettivo di voler razionalizzare l'analisi del rischio e i controlli (si veda l'articolo 17, comma 1 della legge 9 agosto 2023, n.111). Le finalità premiali di cui i due autori parlano infatti, si basano sul fatto che viene coinvolto chi è già ritenuto meno rischioso, che presumibilmente vedrebbe ridurre la probabilità di essere soggetto a controlli, e prima ancora avrebbe la possibilità, nel caso in cui il reddito fosse maggiore a quello concordato, di pagare un'imposta minore. È vero che l'istituto coinvolge anche i contribuenti forfetari, che sono esclusi dagli Isa, a cui verrebbero estesi i benefici già riconosciuti ai contribuenti Isa con valori elevati, ma questa sembra un'altra contraddizione data dal voler agevolare ulteriormente una categoria che lo è già (Leonardi & Rizzo, 2023).

Affinché il contribuente sia incentivato ad aderirvi, la proposta fatta dall'Agenzia deve essere inferiore al suo reddito effettivo (inteso come reddito imponibile dichiarato), che nel caso dei contribuenti forfetari sembra già di gran lunga ridotto; in più un reddito concordato inferiore al reddito effettivo del contribuente si scontra con l'esigenza di recuperare gettito (Canè, et al., 2023). A questo proposito, Bosi e Guerra (2022), riflettono sulla necessità di assumere un reddito normale ai fini dell'attività di accertamento, sia per le dimensioni raggiunte dalla platea di contribuenti sia per la sua composizione, con soggetti di minori dimensioni che non sono tenuti a determinare il reddito effettivo.

Perciò l'attrattività dell'istituto dipenderebbe, come spiega Santoro (2023), dalla minor presumibilità dei controlli per chi vi aderisce e dall'entità del reddito proposto, con il contribuente che avendo punteggi Isa inferiori e prevedendo di incrementare il proprio reddito nei due anni successivi rispetto sia al reddito dichiarato che proposto, beneficerebbe dal pagare una minore imposta nel caso di realizzazione di un reddito effettivo più alto, e quindi dovrebbe essere spinto a dichiarare spontaneamente un reddito più alto per arrivare al punteggio minimo. Per quanto riguarda i controlli successivi, perché una loro minore probabilità rappresenti un effettivo incentivo, secondo Leonardi e Rizzo (2023), dovrebbe fondarsi sull'efficacia di controlli e riscossioni con effetti deterrenti credibili, sui contribuenti meno affidabili o non aderenti né agli Isa né al concordato; tanto più che l'istituto prevede espressamente la neutralità ai fini Iva e quindi la persistenza ordinaria dei relativi accertamenti.

Con la mancanza di strumenti efficaci a contrastare il fenomeno, e anzi la sua incentivazione tramite regimi che agevolano proprio le categorie di reddito più a rischio di evasione, come Liberati (2021, p.35) afferma, si "istituzionalizza" un sistema di imposizione dei redditi in cui affianco a redditi sottoposti ad aliquote progressive, ne sussistono altri soggetti ad aliquote proporzionali e altri ancora del tutto esenti.

CONCLUSIONI

Come concludono Giannini e Pellegrino (2022), il regime forfetario è un intervento "privo di razionalità economica", incoerente con l'obiettivo di crescita economica del Paese, e in contraddizione con il tanto discusso contrasto all'evasione.

L'incoerenza di questo regime rispetto a quelli che sono i caratteri tipici dell'economia italiana e del sistema fiscale, può essere letta anche tra i numerosi interventi riguardo la necessità di una riforma dell'Irpef, in sede di raccomandazione degli organismi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale. L'entità del debito pubblico, una produttività stagnante, un mercato del lavoro fragile gravato da un'elevata pressione fiscale vengono messi in luce affianco a obiettivi prioritari tra cui la crescita economica e il miglioramento della compliance fiscale. Lo scetticismo in merito all'ulteriore estensione del regime forfetario viene espresso dal Consiglio dell'UE, che oltre a menzionare gli aspetti di equità ed efficienza, sollecita un'attuazione della Legge Delega "preservando la progressività del sistema" e "migliorando l'equità" (Commissione Europea 2023, p. 8). Così come la Commissione Europea ha giudicato i primi interventi attuativi della Riforma 2023 poco in linea con la necessità di frenare l'erosione della base imponibile Irpef, e anzi contribuendo

all'incertezza del sistema fiscale per i contribuenti. Ancora, l'FMI (2023) propone di spostare l'attenzione sul carico fiscale sul lavoro dipendente.

Si tratta di un regime che influenza così pesantemente le scelte dei contribuenti relativamente alla struttura delle loro attività, che prendono decisioni sulla base della convenienza in termini fiscali, che Demetri (2023) definisce uno “sviluppo economico [sempre meno] libero”.

Per riassumere, distorsioni che non impattano solo i ricavi e la loro dichiarazione, ma anche la dimensione e l'organizzazione delle struttura produttiva, i costi sostenuti, i meccanismi della concorrenza, la scelta delle modalità di finanziamento, la forma giuridica dell'impresa, con un beneficio implicito, perché gli obiettivi enunciati sembrano invece andare in direzione opposta, per le forme di attività produttive più semplici, probabilmente meno dinamiche, ostacolando l'aggregazione delle attività economiche, la capitalizzazione per le imprese e anche lo sviluppo del mercato azionario (se si considera il regime opzionale allineato all'Ires). Con il coinvolgimento di contribuenti di dimensioni via via maggiori, gli effetti sull'allocazione delle risorse, sulla scelta dei fattori produttivi e sulla struttura produttiva del Paese diventano sempre più notevoli per cui non possono essere trascurati.

Il tutto è aggravato dal fatto che vengono agevolati contribuenti che rappresentano i protagonisti dell'evasione dell'Irpef, e non sembra quindi “giustificabile”, come afferma Bordignon et al. (2022), una tale estensione del regime in direzione strutturale.

Se si vogliono toccare gli aspetti più equitativi, alcune giustificazioni di una discriminazione qualitativa dei redditi “al contrario “ (si rimanda a Sbroiavacca 2020), potrebbero riguardare il rischio di impresa che questi contribuenti lavoratori autonomi e imprenditori assumono, affianco a una maggiore instabilità e variabilità del loro reddito e alle minori tutele assistenziali e previdenziali rispetto ai lavoratori dipendenti, che come sostiene Demetri (2023) però, non bastano a motivare perché, a parità di reddito, un lavoratore dipendente e un lavoratore autonomo siano sottoposti a una tassazione così discriminante, con il primo che sembrerebbe così esprimere una capacità contributiva maggiore; così come per gli aspetti equitativi tra lavoratori autonomi stessi o addirittura tra gli stessi aderenti al regime, già ampiamente visti.

È interessante la riflessione che lo stesso autore compie, per cui la previsione di regimi sostitutivi agevolati non necessariamente costituisce una violazione dei principi di equità e capacità contributiva, se supportati da giustificazioni valide. Bosi e Guerra (2022, p. 308) in tal senso criticano il regime forfetario, in quanto “illogico” su tutti i piani per cui il prelievo si caratterizza, nonostante potesse inizialmente rappresentare una misura soddisfacente e

ragionevole nata per agevolare i contribuenti minimi. Così, secondo gli autori, i modelli di tassazione ibridi, risultato di una stratificazione di interventi e misure che rappresentano “deviazioni” dai modelli di riferimento, non fanno che aggravare i trade off che spesso si presentano tra obiettivi differenti, di equità, efficienza, semplificazione e così via, diventando perciò modelli irrazionali.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Atto del Governo 88, 2023. *Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*. [Online]

Disponibile su: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documenti.camera.it/Leg19/Dossier/Pdf/FI0042.Pdf>

Atto del Governo n. 105, 2023. *Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale*. [Online]

Disponibile su: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documenti.camera.it/Leg19/Dossier/Pdf/FI0047.Pdf>

Bordignon et al., 2022. *L'espansione del regime forfettario e i regimi fiscali di autonomi e dipendenti*. [Online]

Disponibile su: <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-l-espansione-del-forfettario-e-i-regimi-fiscali-di-autonomi-e-dipendenti>
[Consultato il giorno 16 agosto 2024].

Bordignon, M., 2022. *Dipendenti e autonomi di fronte alla flat tax*. [Online]

Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/99218/dipendenti-e-autonomi-di-fronte-alla-flat-tax/#:~:text=Un%20dipendente%20ha%20due%20terzi,che%20i%20lavoratori%20dipendenti%20hanno%E2%80%9D>

Bordignon, M., Neri, F. & Orlando, C., 2023. *Come vengono tassati i redditi degli italiani?. Osservatorio CPI*.

Bosi, P. & Guerra, M. C., 2022. *I tributi nell'economia italiana*. 2022 a cura di Bologna: Il Mulino.

Camera dei deputati, 2023. *La Riforma fiscale-Documentazione parlamentare-Camera.it*. [Online]

Disponibile su: <https://temi.camera.it/leg19/temi/la-riforma-fiscale.html>

Canè, D., Galmarini, U. & Rizzo, L., 2023. *Concordato preventivo: un patto col diavolo?*. [Online]

Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/101537/concordato-preventivo-un-patto-col-diavolo/>

Ceriani, V., 2023. *La finanza pubblica italiana, Rapporto 2022-2023*. [Online]

Disponibile su: <https://www.darwinbooks.it/doi/10.978.8815/411044/page/71>

Ceriani, V. & Giannini, S., 2023b. *Delega fiscale: più ombre che luci nella tassazione delle imprese*. [Online]

Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/102129/delega-fiscale-piu-ombre-che-luci-nella-tassazione-delle-impres/>

Ceriani, V. & Giannini, S., 2023. *Redditi finanziari nella delega fiscale: novità e un'occasione persa*. [Online]

Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/102043/redditi-finanziari-nella-delega-fiscale-novita-e-unoccasione-persa/>

Commissione Europea, 2023. *Parere della Commissione del 21.11.2023 sul documento programmatico di bilancio dell'Italia*. [Online]

Disponibile su: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/9930e605-e5aa-4fbf-b000-0c2d9dccb488_it?filename=c_2023_9512_it_it.pdf

Commissione Permanente, 2021. *Documento conclusivo indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*. [Online]

Disponibile su: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/04/21/leg.18.bol0571.data20210421.com06.pdf>

Curci et al., 2020. *Irpef, (in)equità e (in)efficienza: un'analisi strutturale basata sul modello di microsimulazione BiMic*. [Online]

Disponibile su: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0546/index.html?dotcache=refresh>
[Consultato il giorno 23 luglio 2024].

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 (2023).

Demetri, M., 2023. *Il punto sull'assetto strutturale del c.d. "regime forfettario" e il trade-off tra equità fiscale ed efficienza*. *Rivista di diritto tributario*. [Online]

Disponibile su: <https://www.rivistadirittotributario.it/2023/09/26/il-punto-su-lassetto-strutturale-del-c-d-regime-forfettario-e-il-trade-off-tra-equita-fiscale-ed-efficienza/>

D.-G. f. T. a. C. U., European Commission & Publications Office of the European Union, 2024. *Annual report on taxation 2024*. [Online]

Disponibile su: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/economic-analysis-taxation/annual-report-taxation_en

Direttore generale delle Finanze, 2021. *Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*. [Online]

Disponibile su: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/dipartimento_pol_fisc/56_Memoria_Prof.ssa_Lapcorella.pdf
[Consultato il giorno 29 luglio 2024].

Dlgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (2024).

Giannini, Ceriani, S. V., Ceriani, V. & Giannini, S., 2023a. *Delega fiscale: le criticità per le società di capitali*. [Online]

Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/102148/delega-fiscale-le-criticita-per-le-societa-di-capitali/>

Giannini, Pellegrino, Zanardi, 2022. *Riforma fiscale verso lo status quo*. [Online]

Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/95530/riforma-fiscale-molto-rumore-per-nulla/>
[Consultato il giorno 20 luglio 2024].

Disponibile su: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/galleries/Documenti/Varie/Relazione-evasione-fiscale-e-contributiva-2023_26set-finale.pdf

MEF, 2023b. *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, aggiornamenti per gli anni 2016-2021 in seguito alla revisione dei conti nazionali apportata dall'ISTAT*. [Online]

Disponibile su: <https://www.mef.gov.it/inevidenza/Aggiornata-Relazione-2023-sulleconomia-non-osservata-e-sullevasione-fiscale-e-contributiva/>

MEF, 2024. Bollettino delle entrate tributarie 2023. Marzo 2024 [Online]

Disponibile su: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/galleries/Documenti/entrate_tributarie_2023/Bollettino-entrate-Dicembre2023.pdf

Monacelli, T., 2022. *Abbiamo proprio bisogno della flat tax?*. [Online]

Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/97421/abbiamo-proprio-bisogno-della-flat-tax/>

Osservatorio CPI, 2019. *La curva di Laffer e la flat tax*. [Online]

Disponibile su: <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-curva-di-laffer-e-la-flat-tax>

[Consultato il giorno 25 agosto 2024].

Osservatorio CPI, 2022a. *Cosa ci dicono le dichiarazioni fiscali sul 2020?*. [Online]

Disponibile su: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-Erosione%20IRPEF%202.pdf>

Osservatorio CPI, 2022b. *L'evasione fiscale e contributiva in Italia*. [Online]

Disponibile su: <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-l-evasione-fiscale-e-contributiva-in-italia#:~:text=Gli%20allegati%20alla%20NADEF%202022,miliardi%20rispetto%20all'anno%20precedente>

Osservatorio CPI, 2023. *Da dove arrivano i redditi degli italiani*. [Online]

Disponibile su: <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-da-dove-arrivano-i-redditi-degli-italiani>

Ricotti, G., 2021. *Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Testimonianza di Giacomo Ricotti*. [Online]

Disponibile su: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2021/Audizione_Ricotti_11012021.pdf

Ricotti, G., 2023. *"Delega al Governo per la riforma fiscale", testimonianza del capo del servizio Assistenza e Consulenza fiscale della Banca d'Italia*. [Online]

Disponibile su: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2023/RICOTTI-18.05.2023-Audizione.pdf>

Santoro, A., 2023b. *Riuscirà il concordato a ridurre l'evasione?*. [Online]
Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/102703/riuscira-il-concordato-a-ridurre-levasione/>

Santoro, A., 2023. *Da dove partire nella riforma del fisco*. [Online]
Disponibile su: <https://lavoce.info/archives/99869/da-dove-partire-nella-riforma-del-fisco/>

Sbroiavacca, A., 2020. *La discriminazione qualitativa dei redditi nelle imposte dirette. Tesi di dottorato, Università degli Studi di Udine*. [Online]
Disponibile su: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://air.uniud.it/retrieve/e27ce0c8-80d5-055e-e053-6605fe0a7873/Alessia%20Sbroiavacca_Tesi.pdf

Stevanato, D., 2017. *Dalla crisi dell'Irpef alla Flat tax*. [Online]
Disponibile su: https://www.darwinbooks.it/doi/10.978.8815/332554/3_205

Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2021. *Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*. [Online]
Disponibile su: <https://www.upbilancio.it/audizione-sulla-riforma-dellirpef-e-altri-aspetti-del-sistema-tributario/>
[Consultato il giorno 18 luglio 2024].

Ufficio Parlamentare di bilancio, 2023a. *Audizione Presidente dell'Ufficio Parlamentare di bilancio sull'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*. [Online]
Disponibile su: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2022/12/Audizione-UPB-DDL-bilancio-2023.pdf>

Ufficio parlamentare di bilancio, 2023b. *Memoria della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul DDL C. 1038 e sull'abbinata proposta di legge C. 75 Marattin recanti "Delega al Governo per la riforma fiscale"*. [Online]
Disponibile su: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2023/05/Memoria-UPB-DDL-riforma-fiscale.pdf>
[Consultato il giorno 25 luglio 2024].

Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2024a. *Rapporto sulla politica di bilancio*. [Online]
Disponibile su: <https://www.upbilancio.it/rapporto-dellupb-sulla-politica-di-bilancio-giugno-2024/>
[Consultato il giorno 26 luglio 2024].

Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2024b. *Focus Tematico n. 4. Detrazioni e agevolazioni fiscali: analisi dei recenti interventi normativi*. [Online]
Disponibile su: <https://www.upbilancio.it/focus-tematico-n-4-11-aprile-2024/>

Visco, V., 2019. *Promemoria per una riforma fiscale (A Briefing for a Tax System Reform)*, in *Politica Economica*; aprile 2019, p- 131-154. [Online]
Disponibile su: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1429/95407>

